

STATUTO

L'ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PISCIOTTA SA VIA FIUME LAMBRO
1

Numero REA: SA - 453711

Codice fiscale: 05535510654

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-02-2019 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	DELLA SOCIETA'	
	"L'ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE a r.l."	Allegato "B"
	Titolo I	all'Atto n. 1460
	Denominazione - sede - durata	della Racc.
	Articolo 1	
	E' costituita una Società Cooperativa con la denominazione	
	"L'ALBERO DELLA VITA COOPERATIVA SOCIALE a r.l." con sede	
	nel Comune di Pisciotta (SA).	
	La società è retta dalla disciplina delle cooperative a mu-	
	tualità prevalente, dai patti espressi nei regolamenti appro-	
	vati dall'assemblea dei soci, nonché dalle norme in materia	
	di società a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	Articolo 2	
	La società cooperativa ha sede legale in Pisciotta.	
	Titolo II	
	Scopo e oggetto	
	Articolo 3	
	L'attività della cooperativa, senza alcuna finalità specula-	
	tiva privata ma seguendo i principi della mutualità prevalen-	
	te e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mu-	
	tualistico di cui agli articoli 2512, 2513, 2514, 2515 del	
	Codice Civile, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigen-	
	te normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie au-	
	torizzazioni da parte delle autorità competenti nonché pre-	
	1	

	via eventuale iscrizione in appositi albi e con divieto asso-	
	luto di attività riservate, persegue lo scopo di consentire	
	ai soci, tramite la gestione dell'impresa in forma associata	
	di:	
	a - gestire servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b - svolgere attività finalizzate all'inserimento di persone	
	svantaggiate (nel settore agricolo, industriale, commerciale	
	e servizi), il tutto ai sensi della legge 8 novembre 1991	
	n.381, finalizzato all'inserimento lavorativo di persona	
	svantaggiate, in conformità a quanto disposto dalla Legge Re-	
	gione Campania n.7 del 10 aprile 2015, determinando un colle-	
	gamento funzionale di dette attività e previa netta separa-	
	zione delle eventuali gestioni relative alle attività eserci-	
	tate da parte dell'organo amministrativo, ai fini della cor-	
	retta applicazione delle agevolazioni previste dalla normati-	
	va.	
	Lo scopo che i soci intendono perseguire è quello di ottene-	
	re, tramite la gestione in forma associata e mutualistica	
	dell'azienda, alla quale conferiscono la propria attività di	
	lavoro, continuità di occupazione lavorativa, sociale e pro-	
	fessionale.	
	Potrà altresì dare adesione ad altri organismi associativi,	
	economici o sindacali che si propongono iniziative a caratte-	
	re mutualistico, cooperativistico e solidaristico.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività an-	

	che con i terzi non soci.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi paritetici.	
	E' fatto salvo quanto disciplinato per la cooperativa socia-	
	le.	
	In riferimento allo scopo, la cooperativa si propone di rag-	
	giungere le proprie finalità attraverso la costituzione,	
	l'organizzazione e la gestione in proprio di mezzi e servizi	
	e/o anche attraverso la gestione di servizi pubblici e/o di	
	strutture private, diretti in via primaria ma non esclusiva	
	al supporto dei bisogni di persone diversamente dotate e di	
	fasce deboli, ed all'inserimento sociale e lavorativo di per-	
	sone svantaggiate.	
	Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è	
	quello di creare nuove occasioni di lavoro per se stessi ed	
	eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente	
	sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e società.	
	La società cooperativa si propone di promuovere, sviluppare,	
	coordinare, organizzare e sostenere ogni iniziativa utile a	
	favore, in via primaria ma non esclusiva, di supporto dei bi-	
	sogni di persone a rischio di esclusione sociale e/o quanti	
	altri possano essere riconosciuti in stato di emarginazione.	
	Per l'attuazione di fini sociali la cooperativa potrà gesti-	
	re attività e servizi di assistenza domiciliare, riabilitati-	
	va e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata in	
	centri di servizio appositamente allestiti, o messi a dispo-	
	3	

	sizione da Enti Pubblici o Privati, strutture di accoglienza	
	per anziani, handicappati (fisici, psichici e sensoriali),	
	minori, extracomunitari, nonché servizi e centri di riabili-	
	tazione, centri diurni e altre strutture (residenziali e se-	
	miresidenziali) con carattere animativo e finalizzate al mi-	
	glioramento della qualità di vita.	
	La società opera nel quadro delle realizzazioni di nuove ini-	
	ziative nei territori del Mezzogiorno, d'Italia e , pertan-	
	to, intende accedere ad ogni forma di finanziamento e contri-	
	buzione prevista dalle vigenti e future normative e favore	
	delle imprese operanti nel mezzogiorno ed in Italia in gene-	
	re.	
	La cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in	
	proprio e per conto terzi:	
	- Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disa-	
	bili e non, centri per l'infanzia e ludoteche, parchi attrez-	
	zati, parcheggi, giardini ed impianti polivalenti o sporti-	
	vi, pubblici e privati; eseguire lavori di pulizia e disinfe-	
	zione per privati, aziende ed enti pubblici, giardinaggio e	
	rimboschimento; espletare servizi di vigilanza, telesorve-	
	glianza e di telesoccorso; gestione ed implementazione dei	
	sistemi di videosorveglianza; provvedere alla progettazione,	
	gestione, preparazione, somministrazione e distribuzione dei	
	pasti nelle mense scolastiche di ogni ordine e grado, mense	
	private e pubbliche, ristoranti, spacci ed attività commer-	
	4	

	ciali, con conseguente commercializzazione di prodotti ali-	
	mentari; provvedere alla fornitura di derrate alimentari e	
	pasti per refezioni asili nido, mense e scuole di ogni ordi-	
	ne e grado, ivi incluse quelle militari, case di riposo e	
	collettività in genere; provvedere al trasporto scolastico,	
	anche di portatori di handicaps, di pazienti psichiatrizzati	
	ed altre categorie socialmente svantaggiate; svolgere atti-	
	vità di baby sitter, di animazione e di accompagnamento;	
	- iniziative e strutture per il tempo libero quali, viaggi,	
	gite, soggiorni climatici per anziani, soggiorni per vacan-	
	ze, videoteche, punti di ristoro, impianti sportivi, centri	
	sociali polivalenti;	
	- corsi di orientamento e formazione professionale per la	
	qualificazione degli addetti ai servizi previsti dal presen-	
	te statuto, nonché attività di promozione culturale quali	
	convegni, conferenze, mostre, dibattiti, compresa la stampa	
	e la diffusione del materiale informativo e didattico;	
	- gestione in outsourcing di archivi cartacei ed informatici	
	per conto di aziende ed enti pubblici e privati; gestione di	
	biblioteche: catalogazione ed archiviazione di libri, testi	
	e documenti per conto proprio, di aziende ed enti pubblici e	
	privati; censimenti, studi statistici, ricerche ed indagini	
	conoscitive della realtà della Regione Campania e del Cilen-	
	to in particolare.	
	Aggiornare il personale aziendale, potenziare l'esperienza	
	5	

	formative dei soci, mediante corsi e stage.	
	Analizzare, sviluppare e regolamentare sistemi di scambio	
	di conoscenza e know How, realizzando forme di collaborazio-	
	ne e coordinamento, anche mediante la partecipazione in re-	
	te, con altri organismi associativi e/o cooperazioni con	
	scuole, università e studi di ricerche.	
	Partecipare a bandi e gare, indetti dalle Pubbliche Ammini-	
	strazione, nonché che a progetti finanziati da enti Pubblici.	
	Si precisa che le attività indicate nell'oggetto sociale pos-	
	sono essere svolti disgiuntamente e congiuntamente tra i so-	
	ci nel rispetto del raggiungimento dello scopo sociale.	
	La società dunque prevede espressamente:	
	a) lo svolgimento di attività di utilità sociale nel settore	
	dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, della beneficenza,	
	dell'istruzione;	
	b) la destinazione totale degli utili ed avanzi di gestione	
	agli scopi istituzionali;	
	c) la devoluzione dei beni e delle somme che residuano, in	
	caso di scioglimento cessazione o estinzione, ad organizza-	
	zioni non lucrative di utilità sociale e ai fini di pubblica	
	utilità;	
	e) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili	
	ovvero di cedere beni o servizi diversi da quelli propri del-	
	l'organizzazione, a condizioni più favorevoli ai soci, agli	
	associati, ai partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo	
	6	

	operano per l'organizzazione e ne fanno parte;	
	f) il divieto di tutelare o promuovere gli interessi economi-	
	ci, politici, sindacali o di categoria, di fondatori, soci,	
	amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualun-	
	que titolo dell'organizzazione o che sono legati all'organiz-	
	zazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera	
	retribuito e di soggetti che effettuano erogazioni liberali	
	nei confronti dell'organizzazione. Il divieto si applica an-	
	che ai coniugi, ai parenti o affini fino al quarto grado;	
	g) il divieto di corrispondere compensi per la collaborazio-	
	ne di terzi, non direttamente finalizzata al perseguimento	
	degli scopi istituzionali, per un valore complessivamente ec-	
	cedente il 10 per cento dei proventi di ciascun esercizio an-	
	nuale;	
	h) l'eleggibilità degli organi direttivi, il principio del	
	voto singolo previsto dall'articolo 2538 comma 2 c.c., la so-	
	vrانيتà dell'assemblea dei soci;	
	i) tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigen-	
	te per le cooperative sociali di tipo a e b;	
	Conseguentemente, quindi, ai sensi e per gli effetti dell'ar-	
	ticolo 2514 C.C.:	
	- è vietato distribuire dividendi in misura superiore all'in-	
	teresse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di	
	due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versa-	
	to;	
	7	

	- qualora dovesse essere prevista l'emissione di strumenti	
	finanziari, è comunque vietato remunerare quelli offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- è vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori;	
	- è obbligatorio, in caso di scioglimento della società, de-	
	volvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il ca-	
	pitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione.	
	La cooperativa si iscriverà all'albo di cui all'art. 2512	
	C.C., depositandovi annualmente i propri bilanci e predi-	
	sporrà quanto necessario al rispetto delle disposizioni che	
	regolano e regoleranno la redazione del bilancio sociale.	
	Per il conseguimento di efficaci benefici sociali nell'ambi-	
	to delle attività svolte, la cooperativa potrà avvalersi	
	dell'opera di obiettori di coscienza in servizio civile, pre-	
	via intenzione con il Ministero della Difesa.	
	La società può compiere tutti gli atti occorrenti, ad esclu-	
	sivo giudizio dell'organo amministrativo, per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale così tra l'altro:	
	- compiere operazioni industriali, commerciali, finanzia-	
	rie e bancarie, ipotecarie ed immobiliari;	
	- acquistare o prendere in gestione, locazione e/o lea-	
	sing beni mobili ed immobili, attrezzature necessarie	
	8	

	od utili per il raggiungimento dello scopo sociale;	
	- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con isti-	
	tuti di credito, banche, società e privati, concedendo	
	le opportune garanzie reali e personali;	
	- partecipare a consorzi di cooperative;	
	- assumere interessenze e partecipazione sotto qualsiasi	
	forma in imprese specie se svolgono attività analoghe	
	o accessorie all'attività sociale;	
	- accedere, laddove sussistano i presupposti, a leggi a-	
	gevolative e a qualsiasi altra fonte di intervento pub-	
	blico in tema di cooperazione;	
	- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e per la	
	ristrutturazione o per il potenziamento aziendale,	
	nonché adottare procedure di programmazione plurienna-	
	le finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento a-	
	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 e	
	norme modificative ed integrative;	
	- stipulare convenzioni ai sensi degli artt.11 e 12 del-	
	la legge n.68/99 per l'inserimento temporaneo dei disa-	
	bili	
	- effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell'og-	
	getto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci,	
	conformemente a quanto previsto dall'art. 11 D. Lgs. n.	
	385/93 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e credi-	
	tizia"), dalle relative disposizioni di attuazione e succes-	
	9	

	sive modificazioni; le modalità di esercizio di tale atti-	
	vità saranno disciplinate da apposito regolamento interno ap-	
	provato dall'Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vieta-	
	ta alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubbli-	
	co, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.	
	Sono consentiti finanzia-	
	menti infruttiferi da parte dei soci in conformità di quanto	
	disposto dalle deliberazioni del C.I.C.R. e della Banca D'I-	
	talìa.	
	La società, al fine di rendere più efficace la propria azio-	
	ne, su deliberazione dell'assemblea dei soci, potrà conso-	
	ciarsi con altre cooperative, aderire a consorzi di coopera-	
	tive ovvero a una delle associazioni di rappresentanza rico-	
	nosciute dal movimento cooperativo.	
	La società può avvalersi delle disposizioni di cui alla leg-	
	ge 602/1970 e s.m.i.. La società, per il raggiungimento dei	
	propri scopi sociali, potrà ricorrere a forme di collabora-	
	zione con altri enti che perseguano istituzionalmente gli	
	stessi scopi.	
	La società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste	
	dalla normativa vigente o futura.	
	La cooperativa può aderire alle associazioni nazionali di ca-	
	tegoria ed alle relative associazioni provinciali ed altri	
	organismi economici e/o sindacali che si propongono iniziati-	
	ve di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e	
	10	

	di servizio.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici deve essere rispettato il principio di parità di trat-	
	tamento nei confronti dei soci.	
	Articolo 4	
	NORMATIVA APPLICABILE	
	Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal	
	presente statuto, le disposizioni sulla società a responsabi-	
	lità limitata, in quanto compatibili. Il superamento dei li-	
	miti stabiliti dall'art.2519 C.C. determina l'obbligo per	
	gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea	
	per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che	
	non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di reces-	
	so. Qualora l'assemblea non abbia deliberato entro centoott-	
	anta giorni dalla data in cui si è determinato il superamen-	
	to dei limiti predetti, la cooperativa è sciolta.	
	Articolo 5	
	La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050	
	(duemilacinquanta).	
	Titolo III	
	soci	
	Articolo 6	
	Il numero dei soci è illimitato nel rispetto dell'art.2519	
	C.C.. Può essere compreso tra tre e otto solo se tutti i so-	
	ci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperati-	
	11	

	va il numero dei soci diviene inferiore al minimo di legge,	
	esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono essere soci della cooperativa le persone fisiche, in	
	regola con il permesso di soggiorno, ove necessario, che sia-	
	no lavoratori ed esercitino un mestiere corrispondente alla	
	specialità dell'oggetto sociale e comunque tutti coloro che	
	posseggono requisiti idonei a realizzare lo scambio mutuali-	
	stico perseguito o che comunque non abbiano interessi in con-	
	trasto con quelli della cooperativa e con espressa esclusio-	
	ne di coloro che esercitano in proprio imprese in concorren-	
	za con quella della cooperativa.	
	SOCI LAVORATORI SVANTAGGIATI	
	Sono svantaggiate le persone indicate nell'art.4 della legge	
	381/91.	
	Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavora-	
	tori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da docu-	
	mentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto	
	salvo il diritto alla riservatezza.	
	SOCI VOLONTARI	
	Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella co-	
	operativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	

	mero complessivo dei soci.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e	
	le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autono-	
	mo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione con-	
	tro gli infortuni sul mercato del lavoro e le malattie pro-	
	fessionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimbor-	
	so delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da	
	effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con ammi-	
	nistrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	Articolo 7	
	La persona fisica che intende diventare socio della coopera-	
	tiva deve presentare domanda all'organo amministrativo.	
	Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, deci-	
	de l'organo amministrativo con l'obbligo di precisare per i-	
	scritto il motivo dell'eventuale diniego, da comunicare al-	
	l'interessato entro il termine di trenta dal ricevimento del-	
	la domanda.	
	Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale della quo-	
	13	

	ta, che potrà essere versato in unica soluzione ovvero nel	
	seguito modo;	
	- almeno il 50% all'atto della sottoscrizione;	
	- il rimanente nei termini stabiliti dall'Organo Amministra-	
	tivo.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quo-	
	ta, una somma da determinarsi dall'Organo amministrativo per	
	ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patri-	
	moniali risultanti dell'ultimo bilancio approvato.	
	Articolo 8	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimen-	
	to degli scopi sociali.	
	In tutti questi casi spetta all'Organo Amministrativo consta-	
	tare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto	
	e della legge, rendono legittimo il recesso, ed a provvedere	
	in conseguenza, nell'interesse della società.	
	Articolo 9	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'Organo Amministra-	
	tivo può escludere il socio:	
	a) che ha perduto i requisiti per l'ammissione o sia stato	
	interdetto, inabilitato fallito e non riabilitato;	
	b) che in qualunque modo, con colpa o dolo, arrechi grave	
	14	

	danno alla società;	
	c) che, senza preventiva autorizzazione scritta dall'Organo	
	amministrativo, prenda parte ad imprese che abbiano interes-	
	si o svolgano attività contrastanti o concorrenti con quelli	
	della cooperativa;	
	d) che, non osservando le disposizioni contenute nello statu-	
	to e nel regolamento, commetta gravi inadempienze degli ob-	
	blighi sociali;	
	e) che, senza giustificati motivi, non adempia, nei tempi	
	prescritti e con le modalità convenute ad obblighi di parti-	
	colare rilievo e gravità, assunti a qualsiasi titolo nei con-	
	fronti della cooperativa o si renda moroso nel pagamento del-	
	la quota sottoscritta.	
	In questo caso il socio moroso deve essere invitato, a mezzo	
	lettera raccomandata, a regolarizzare la sua posizione con i	
	pagamenti e l'esclusione può essere pronunciata soltanto do-	
	po che siano decorsi due mesi dal detto invito e sempre che	
	il socio si mantenga inadempiente.	
	Articolo 10	
	Le deliberazioni prese dall'Organo Amministrativo a norma de-	
	gli artt. 7 ed 8 devono essere comunicate a mezzo lettera	
	raccomandata dall'interessato, il quale potrà ricorrere al-	
	l'Arbitrato disciplinato dal successivo articolo 29. Il ri-	
	corso va presentato, a pena di decadenza, con lettera racco-	
	mandata entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione.	
	15	

	Esso non ha effetto sospensivo.	
	Articolo 11	
	Nel caso di decesso del socio il rapporto associativo sarà	
	interrotto di diritto e la relativa quota sarà liquidata,	
	ove ne facciano espressa domanda entro e non oltre sei mesi	
	dal decesso, ai legittimi eredi del de cuius.	
	Articolo 12	
	Il socio receduto, escluso e gli eredi o legatari del socio	
	defunto avranno diritto solo al rimborso del valore nomina-	
	le della quota versata oppure della minore somma risultante	
	dal bilancio di esercizio nel quale si verifica lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera racco-	
	mandata a pena di decadenza entro mesi sei dalla causa che	
	ha determinato il diritto al rimborso.	
	In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscen-	
	ti o agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute	
	alla riserva legale.	
	I soci receduti od esclusi rispondono, verso la società, del	
	pagamento dei conferimenti non versati per due anni dal gior-	
	no in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi o i legatari del socio defunto.	
	Titolo IV	
	Capitale sociale - Patrimonio sociale - Quote	
	16	

	Articolo 13	
	Il capitale della società è variabile ed è formato da un nu-	
	mero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di eu-	
	ro 25,00 (venticinque virgola zero zero).	
	Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo su-	
	scettibili di valutazione economica.	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dai conferimenti dei soci sovventori;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da tutte le ulteriori riserve costituite dall'assemblea o	
	previste dalla legge, quali riserve indivisibili.	
	Le riserve, in qualunque modo formatesi, non possono essere	
	distribuite nè durante l'esistenza della cooperativa nè al-	
	l'atto del suo scioglimento come previsto dall'art.2514,	
	lett. c).".	
	Articolo 14	
	Le quote sociali non possono essere cedute nè sottoposte a	
	pegno o ad altro vincolo con effetto verso la cooperativa	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo, salvo	
	quanto previsto dalla legge per i soci sovventori e per gli	
	eventuali possessori di quote di partecipazione della coope-	
	rativa.	
	Titolo V	
	Esercizio sociale - bilancio	
	17	

	Articolo 15	
	L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, e della documentazione informativa prevista dalla norma-	
	tiva vigente. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4 del d.lgs.	
	n.112/2017, le cooperative sociali di cui alla legge	
	381/1991 acquisendo di diritto qualifica di imprese sociali	
	implica l'obbligo di redazione deposito e pubblicazione del	
	bilancio sociale, ex articolo 9, comma 2, d.lgs. n.112/2017.	
	La redazione del bilancio sociale, però, dovrà avvenire in	
	base alle linee guida che saranno definite con decreto del	
	Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il	
	Consiglio Nazionale del Terzo Settore ed eventuali ss.mm.ii.	
	Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da	
	adottarsi entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale, ovvero entro 180 giorni alle condizioni previste dal	
	secondo comma dell'art. 2364 del cod. civ. come richiamato	
	dall'art. 2478-bis del cod. civ.	
	Gli utili netti e gli avanzi di gestione risultanti dal bi-	
	lancio saranno così destinati totalmente agli scopi istitu-	
	zionali e comunque:	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;	
	b) almeno il 3% ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione;	
	18	

	c) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;	
	d) la restante parte a riserve indivisibili o altre riserve	
	individuate dall'Organo Amministrativo in sede di delibera	
	di approvazione bilancio.	
	In caso di scioglimento della società l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, sarà obbligatoriamente devoluto ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne in conformità al presente statuto e in ottemperanza al di-	
	sposto dell'art.2514 lettera d) c.c.,o ad organizzazioni non	
	lucrative di utilità sociale.	
	Articolo 16	
	Ristorni	
	In sede di approvazione del Bilancio, su proposta degli or-	
	gani amministrativi, l'assemblea può deliberare la riparti-	
	zione dei ristorni ai soci.	
	I ristorni sono attribuiti ai soci operatori proporzional-	
	mente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.	
	I criteri di ripartizione sono determinati da apposito rego-	
	lamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mu-	
	tualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- La qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- La qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- La qualità dei beni o servizi apportati dai soci.	
	Articolo 17	
	19	

	Strumenti finanziari	
	Ai sensi dell'art.2526 ultimo comma c.c., la cooperativa -	
	alla quale, ai sensi del precedente articolo 7, si applicano	
	le normative sulle società a responsabilità limitata - può	
	offrire in sottoscrizione strumenti finanziari privi di di-	
	ritti di amministrazione solo a investitori qualificati.	
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assem-	
	blea, sono stabiliti:	
	-l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	-le modalità di circolazione;	
	-i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	-il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-	
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del pre-	
	sente statuto.	
	TITOLO VI	
	Organi sociali	
	Articolo 18	
	20	

	Sono organi della Cooperativa:	
	-l'Assemblea dei soci;	
	-il Consiglio di Amministrazione;	
	-il Collegio Sindacale.	
	Articolo 19	
	Dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo salvo i	
	casi di legge nei quali la convocazione sia riservata ad al-	
	tri, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in I-	
	talìa.	
	L'assemblea può essere convocata quando ne sia fatta domanda	
	scritta da tanti soci aventi diritto di voto che rappresenti-	
	no almeno un quinto del capitale sociale.	
	In questo caso l'assemblea può essere convocata nei tempi ri-	
	tenuti congrui dall'organo amministrativo.	
	L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, ovvero	
	a mezzo di telegramma, telex, telefax, posta elettronica,	
	spedita ai soci almeno otto giorni prima della data fissata	
	per l'adunanza; essa deve contenere, oltre all'ora, giorno,	
	luogo (anche in luogo diverso dalla sede purchè in Italia)	
	ed ordine del giorno della prima convocazione, anche la data	
	della seconda convocazione che potrà tenersi sin dal giorno	
	successivo a quello stabilito per la prima.	
	In mancanza delle dette formalità l'assemblea si reputa rego-	
	larmente costituita, quando siano presenti o rappresentati	
	21	

	tutti i soci con diritto di voto e siano intervenuti o siano	
	stati informati della riunione tutti gli amministratori ed i	
	sindaci effettivi ove nominati e nessuno si oppone alla trat-	
	tazione dell'argomento posto all'ordine del giorno.	
	Articolo 20	
	L'assemblea è valida qualunque sia l'oggetto da trattare	
	quando: in prima convocazione sono presenti o rappresentati	
	tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza dei soci	
	stessi; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti	
	dei soci presenti o rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sulle modifiche statutarie,	
	sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto	
	e dello scopo sociale, sulla sua trasformazione, tanto in	
	prima che in seconda convocazione, le deliberazioni dovranno	
	essere prese col voto favorevole di almeno due terzi dei vo-	
	ti di tutti i soci.	
	Nei casi di trasformazione della società e di cambiamento	
	dell'oggetto sociale i soci assenti o dissenzienti hanno di-	
	ritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso	
	deve essere comunicata con raccomandata dai soci intervenuti	
	all'assemblea non oltre tre giorni dalla chiusura di questa	
	e dai soci non intervenuti non oltre quindici giorni dalla	
	data della iscrizione della deliberazione nel registro delle	
	22	

	Imprese.	
	Articolo 21	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che non sia-	
	no in mora nei versamenti della quota sottoscritta.	
	Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea	
	ma non potranno mai essere segrete.	
	Ciascun socio ha un voto, qualunque sia l'ammontare della	
	quota sottoscritta.	
	In ogni caso i voti complessivamente attribuiti ai soci sov-	
	ventori non devono superare un terzo del totale dei voti	
	spettanti a tutti i soci.	
	I soci che, per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea, hanno la possibilità di farsi rap-	
	presentare soltanto da altri soci mediante delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di altri tre soci.	
	Articolo 22	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o in loro assenza dalla persona designata dal-	
	l'assemblea.	
	La nomina del segretario, anche non socio è fatta dall'assem-	
	blea su proposta del Presidente e non ha luogo quando il ver-	
	bale è redatto da Notaio.	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario o dal Notaio.	
	23	

	Anche il verbale redatto da Notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assem-	
	blea.	
	Articolo 23	
	La società deve essere amministrata, su decisione dei soci	
	in sede di nomina:	
	a) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo	
	di tre ad un massimo di sette membri, secondo il numero de-	
	terminato dai soci al momento della nomina.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in cari-	
	ca tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per la nomina del Consiglio di Amministrazione si applicano	
	le disposizioni dell'art. 2542 c.c..	
	I consiglieri eleggono tra i loro membri il Presidente ed il	
	Vice Presidente.	
	I soggetti che assumono le cariche sociali devono possedere,	
	oltre a quanto prescritto dal codice civile, ai sensi	
	dell'art.8 del decreto legislativo n.155/2006 i seguenti re-	
	quisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: (a)	
	onorabilità: mancata condanna penale con sentenza passata in	
	giudicato; (b) professionalità: accertata esperienza nelle	
	attività esercitate dalla cooperativa sociale e/o negli a-	
	spetti amministrativi o gestionali dell'impresa in genere;	
	(c) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura patrimo-	
	niale con la società tali da compromettere l'indipendenza,	
	24	

	ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente Statuto.	
	Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutuali-	
	stici, gli amministratori devono rispettare il principio di	
	parità di trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualisti-	
	ci, la parità di trattamento deve essere rispettata anche	
	nella ripartizione dei ristorni.	
	Articolo 24	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte che egli lo riterrà opportuno, oppure quando	
	ne sia fatta domanda da almeno due terzi dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo di telegramma, telex, tele-	
	fax, posta elettronica, in modo che i consiglieri ed i Sinda-	
	ci effettivi, ove nominati, ne siano informati almeno tre	
	giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i	
	quali è ammesso il minor termine di un giorno.	
	Le riunioni del Consiglio possono tenersi anche in videocon-	
	ferenza o teleconferenza a condizione che ciascuno dei parte-	
	cipanti possa essere identificato da tutti gli altri, che	
	ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale nella	
	trattazione degli argomenti esaminati nonchè possa ricevere,	
	esaminare, trasmettere documenti. Sussistendo tali condizio-	
	ni, la riunione si considera tenuta nel luogo ove si trovano	
	il Presidente ed il Segretario.	
	Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la	
	25	

	maggioranza degli amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti;	
	in caso di parità prevale il voto di chi presiede.	
	Articolo 25	
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per	
	la gestione della società. Esso può deliberare, pertanto, su	
	tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale,	
	fatta eccezione di quelli che, per legge, sono di esclusiva	
	competenza dell'assemblea.	
	Può, pertanto, e a puro titolo esemplificativo:	
	-provvedere alla esecuzione delle delibere assembleari;	
	-redigere il bilancio;	
	-compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre al-	
	l'approvazione dell'assemblea;	
	-deliberare sull'ammissioni, recesso, esclusione dei soci;	
	-dare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative	
	o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa	
	tornare utile alla cooperativa stessa ed ai terzi;	
	-concedere, postergare o cancellare ipoteche;	
	-compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, con-	
	troversie riguardanti la società.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà compiere qualsiasi ope-	
	razione anche in relazione ai rapporti di factoring e conto	
	corrente con i principali istituti bancari, a mero titolo e-	
	26	

	semplificativo e non esaustivo, provvedere alla stipula dei	
	contratti di factoring e di conto corrente concordandone o-	
	gni condizione e clausola contrattuale, alla stipula dei con-	
	tratti di apertura di credito, alla cessione dei crediti, an-	
	che in via continuativa, alla richiesta di finanziamenti, al-	
	lo svolgimento di operazioni bancarie di qualsiasi genere,	
	al rilascio di garanzie in nome e per conto della società,	
	al conferimento di mandati per l'incasso.	
	L'Organo Amministrativo può nominare direttori, institori o	
	procuratori e comitati tecnici anche fra estranei, stabilen-	
	done la composizione, le mansioni ed eventualmente i compen-	
	si.	
	Articolo 26	
	La firma e la rappresentanza sociale spettano al Presidente	
	del Consiglio di Amministrazione il quale potrà con la sua	
	firma riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati i	
	pagamenti di qualsiasi natura e titolo, rilasciandone libera-	
	torie quietanze.	
	Esso ha inoltre la rappresentanza della società in giudizio,	
	sia attiva sia passiva, avanti a qualsiasi autorità giudizia-	
	ria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizio-	
	ne. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Con-	
	siglio di amministrazione, tutti i suoi poteri spettano al	
	Vice Presidente.	
	L'Organo Amministrativo ha la facoltà di conferire ad uno o	
	27	

	più Amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la	
	rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmen-	
	te sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.	
	Articolo 27	
	Deleghe	
	Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti	
	dall'art.2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tut-	
	to o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componen-	
	ti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecu-	
	tivo composto da alcuni sei suoi membri, determinando i limi-	
	ti della delega o dei poteri attribuiti. Non possono essere	
	delegati poteri in materia di ammissione, recesso o esclusio-	
	ne dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutuali-	
	stici dei soci. Gli organi delegati riferiscono al consiglio	
	di amministrazione e al collegio sindacale se esistente, al-	
	meno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e	
	sulla prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di mag-	
	gior rilievo effettuate dalla cooperativa e dalle sue con-	
	trollate.	
	Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo	
	di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato	
	esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti	
	dal consiglio di amministrazione. Segretario del comitato e-	
	secutivo è il segretario del consiglio di amministrazione,	
	se nominato, o altrimenti un membro designato dal presiden-	
	28	

	te. Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento	
	del comitato esecutivo valgono le norme previste per il con-	
	siglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a mag-	
	gioranza dei voti dei presenti e votanti.	
	Articolo 28	
	Per la sostituzione dei componenti il consiglio di ammini-	
	strazione nel corso dell'esercizio vale il disposto	
	dell'art.2386 C.C.	
	Articolo 29	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre mem-	
	bri effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci sup-	
	plenti.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilan-	
	cio relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Articolo 30	
	Il controllo contabile, nominato se obbligatorio per legge o	
	29	

	se comunque nominato dall'assemblea, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a scelta dell'assemblea dei soci.	
	L'assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.	
	L'attività di controllo contabile è documentata dall'organo di controllo contabile in un apposito libro, che resta depositato presso la sede della società.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 2409 bis, comma 3 del codice civile, l'assemblea potrà affidare il controllo contabile al collegio sindacale, ove questo sia nominato.	
	Titolo VII	
	Disposizioni generali e finali	
	Articolo 31	
	Il funzionamento tecnico amministrativo della società sarà disciplinato da un regolamento interno da compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci. Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti le modalità di funzionamento della cooperativa in funzione dello scambio mutualistico che si intende conseguire, i poteri del direttore e del Comitato Esecutivo, se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della società o dei soci lavoratori della cooperativa.	
	30	

	Articolo 32	
	In qualunque caso di scioglimento della società, l'assemblea	
	con la maggioranza stabilita nell'art.17, nominerà uno o più	
	liquidatori preferibilmente fra i soci, stabilendone i pote-	
	ri.	
	Articolo 33	
	CONTROVERSIE	
	Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci, o fra i	
	soci e la società, anche se promosse da amministratori e sin-	
	daci (se nominati), ovvero nei loro confronti, sono devolute	
	all'autorità giudiziaria competente secondo le norme di leg-	
	ge.	
	Articolo 34	
	SCAMBIO MUTUALISTICO	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i	
	soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro in forma subordinata - nelle diverse tipologie previ-	
	ste dalla legge -, in forma autonoma - ivi compreso il rap-	
	porto di collaborazione coordinata non occasionale -, ovvero	
	in qualsiasi altra forma consentita dalla vigente legislazio-	
	ne. In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio	
	stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito regolamento, redatto dall'organo am-	
	ministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le mag-	
	31	

33 di 34

34 di 34